

## deliberazione n. 78

### PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

CONCERNENTE:

DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)*

---

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2013, N. 125

---

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di deliberazione n. 25/13 (testo base) a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Silvetti, Binci, Acquaroli, Acacia Scarpetti, Camela, Ricci: "Proposta di legge alle Camere concernente: Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi", abbinata alle proposte di deliberazione n. 17/12 e 18/

12, dando la parola al Consigliere di maggioranza Enzo Giancarli e al Consigliere di minoranza Massimo Binci, relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Rosalba Ortenzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

## ALLEGATO A

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

## DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il problema dell'inquinamento o comunque della presenza in mare di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e l'uomo è di estrema complessità ed attualità.

Negli ultimi anni diverse società petrolifere hanno presentato al Ministero dell'Ambiente richieste di autorizzazioni per prospezioni geosismiche ed eventuale estrazione di idrocarburi nei mari italiani e in particolare nel mare Adriatico.

L'attività estrattiva di greggio in mare, una tra le diverse cause di inquinamento, oltre a quello provocato dal transito in mare di ogni tipo di natanti e delle navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi, potrebbe compromettere in modo irreversibile le risorse che fanno dell'Italia, e, in particolar modo delle Marche, uno dei Paesi europei più turisticamente appetibile.

I pericoli, evidenziati da tutte le Regioni costiere dell'Adriatico, sono non soltanto l'inquinamento dell'ecosistema marino, ma anche lo sprofondamento delle coste, la grave compromissione delle attività di pesca e turismo, a fronte dei modesti quantitativi e della bassa qualità di greggio estraibile.

La presente proposta di legge, sulla scia delle analoghe azioni intraprese da altre Regioni, quali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Puglia, intende manifestare la netta contrarietà alla possibilità di riavviare le procedure autorizzative per nuove trivellazioni in mare, introdotta dall'articolo 35, comma 1, del d.l. 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.

Il suddetto articolo ha, infatti, sostituito il comma 17 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006 (Codice ambiente) e, se da un lato ha introdotto importanti elementi di salvaguardia dell'ambiente marino e delle coste (ha spostato pozzi e trivelle a 12 miglia dalla costa e dai confini delle zone protette, ha vietato nuove autorizzazioni nelle acque territoriali e aumentato il prezzo delle royalties per le piattaforme già in essere), dall'altro lato ha di fatto "scongelato" i procedimenti autorizzatori per prospezioni ed estrazioni presentati prima del giugno 2010, disposizione che potrebbe comportare l'insediamento di nuove piattaforme petrolifere nei mari italiani, in aggiunta alle 9 attualmente presenti.

La proposta normativa si compone di un unico articolo, che prevede il divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Prevede, altresì, che il predetto divieto si applichi anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

**RELAZIONE TECNICA**

***ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  
"Legge di contabilità e finanza pubblica"***

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

**Art. 1**

*(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi)*

**1.** La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

**2.** Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.